

STATUTO UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Istituzione dell'Unione Versante Ionico

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico", e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali", è costituita l'Unione denominata " del Versante Ionico", tra i Comuni di : Guardavalle, Santa Caterina dello Ionio, Badolato, Isca sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, San Sostene, Cardinale e Davoli.
2. I Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Versante Ionico conferiscono alla stessa tutti i rapporti giuridici attivi e passivi nonché i beni mobili ed immobili costituiti negli anni di appartenenza alla Comunità Montana Versante Ionico, ogni uno per la propria quota di competenza.
3. Il personale in servizio nella Comunità Montana Versante Ionico è conferito all'Unione dei Comuni del Versante Ionico dall'atto della sua costituzione.
4. L'Unione ha sede nel Comune di Isca sullo Ionio. I suoi Organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Possono, altresì, essere istituiti sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al successivo comma.
5. È fatta, comunque, salva la facoltà di istituire uffici di rappresentanza al di fuori dal territorio medesimo.
6. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Articolo 2

Stemma e gonfalone

1. L'Unione dei Comuni ha proprio stemma e gonfalone.
2. Lo stemma dell'Unione è composto dagli stemmi dei Comuni aderenti, giustapposto alla denominazione dell'Ente "Unione dei Comuni del Versante Ionico".
3. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente all'Unione del Versante Ionico, fatta salva la facoltà di utilizzazione da parte di terzi, con autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Articolo 3

Finalità e compiti dell'Unione

1. L'Unione ha come scopo quello di perseguire l'autogoverno, la promozione dello sviluppo delle Comunità che la costituiscono, nonché la progressiva integrazione fra i Comuni al fine di gestire funzioni e servizi con efficienza ed efficacia per l'intero territorio.
2. L'Unione può concorrere, per quanto di suo interesse e potere, altresì, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali degli Enti associati.
3. L'Unione mantiene in capo ai singoli Comuni la competenza relativa all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità e ha come obiettivi prioritari quelli di seguito elencati:

- promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dei Comuni tutelando l'assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini e valorizzando, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;
 - potenziare le funzioni ed i servizi con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
 - favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona;
 - armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.
4. La Giunta dell'Unione dovrà essere sentita a titolo consultivo, dai Comuni aderenti, prima dell'adozione di atti afferenti la programmazione generale del proprio territorio.
 5. Nel proseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici, l'Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli Enti Locali. Qualsiasi atto dell'Unione non può avere durata od effetti superiori a quelli dell'Unione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

Articolo 4

Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione.

Articolo 5

Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli Organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.

5. Gli Organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.

Articolo 6

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di funzioni e servizi, sia propri che delegati, nei seguenti ambiti d'intervento:
 - o a) Finanza, contabilità e tributi;
 - b) Amministrazione generale, organizzazione del personale;
 - c) Servizi demografici;
 - d) Territorio, Ambiente e grandi infrastrutture;
 - e) Polizia Locale e Sicurezza;
 - f) Servizi Sociali, Sanità e servizi alla persona e alla comunità;
 - g) Istruzione e Cultura;
 - h) Sistemi Informatici;
 - i) Sviluppo Economico;
 - l) Lavori Pubblici e servizi afferenti l'Ufficio Tecnico;
 - m) Ogni altra funzione e servizio che per legge compete ai Comuni non citata nel presente articolo;
2. I Comuni possono altresì conferire all'Unione funzioni e compiti di rappresentanza generale nell'interesse dei Comuni aderenti nonché altre funzioni che potranno essere individuate dal Consiglio dell'Unione.
3. Tutte le Convenzioni stipulate tra Comuni e Unione dei Comuni del Versante Ionico incluse quelle stipulate con Comuni non ricadenti nel suo territorio e le funzioni ad essa trasferite dai Comuni sono conferite all'Unione dei Comuni del Versante Ionico all'atto della sua costituzione.

Articolo 7

Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

1. Il trasferimento delle competenze di cui all'art. 6 comma 1, si perfeziona con l'approvazione di conformi delibere da parte dei Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione con la quale l'Unione recepisce le competenze trasferite.
2. Nelle delibere di cui al comma precedente sono disciplinati i profili organizzativi per il trasferimento di ciascuna funzione o servizio ed i rapporti finanziari tra gli enti.

3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.
4. L'Unione dei Comuni può svolgere, con apposita Convenzione anche funzioni o servizi conferiti da altri Comuni o Enti non aderenti all'Unione stessa.

TITOLO II- ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Articolo 8

Organi di governo

1. Sono Organi di Governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli Organi di Governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli Organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
3. La Giunta dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni associati;
4. In tutti i casi di rinnovo i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica nella Giunta dell'Unione.
5. Per i Consiglieri e per gli Assessori dell'Unione non sono previste indennità di carica.
6. La rappresentanza degli Organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei Rappresentanti uscenti. In tale periodo l'attività potrà riguardare solo l'ordinaria amministrazione.
7. La carica di Presidente e di Assessore è incompatibile con quella di consigliere dell'Unione.

Articolo 9

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Presidente dell'Unione, Assessore dell'Unione e Consigliere dell'Unione l'assunzione della carica di amministratore di società di capitali controllata o partecipata, quando il Consiglio dell'Unione abbia deliberato, previo espresso riconoscimento della strategicità della stessa per gli obiettivi di governo, lo Statuto della società medesima ove siano previsti, tra gli Amministratori, rappresentanti appartenenti agli organi elettivi e/o collegiali dell'Unione.

Articolo 10

Composizione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Consiglieri dei Comuni partecipanti.
2. I Consigli comunali eleggono 3 consiglieri per ogni singolo Comune con il sistema del voto limitato in modo da garantire che 1 dei consiglieri eletti rappresenti la minoranza consiliare.

Articolo 11

Rinnovo del Consiglio dell'Unione

1. I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta d'insediamento, con le modalità previste dal presente Statuto, all'elezione dei propri Rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario Generale dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.
2. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario Generale ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente temporaneo, di cui al successivo art. 13, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del Consiglio.
3. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente temporaneo, entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.
4. Allo stesso, o al Presidente dell'Unione qualora eletto, spetta la convocazione e la presidenza delle eventuali sedute successive alla prima fino alla avvenuta elezione del Presidente del Consiglio.

Articolo 12

Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio ai sensi del successivo art. 18, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
3. Il Presidente dell'Unione e della Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma. La frequenza di tali rapporti è stabilita in sede di Regolamento del Consiglio dell'Unione.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Articolo 13

Presidente dell'Unione

1. La Giunta elegge il Presidente dell'Unione fra i Sindaci dei Comuni aderenti e può revocarlo con il voto della maggioranza dei Sindaci componenti la Giunta prima della scadenza del mandato.
2. Il Presidente dell'Unione dura in carica tre anni e può rinunciare al mandato prima della scadenza.
3. Decade automaticamente dalla carica di Presidente con il cessare della carica di Sindaco del Comune di appartenenza.

Articolo 14

Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Unione che viene eletto, a maggioranza assoluta, tra i consiglieri assegnati, nella prima seduta del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, come disciplinata dal Regolamento del Consiglio, o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio eletto con le stesse modalità del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Al fine di raccordare le funzioni di programmazione e di controllo, nonché di velocizzare la presa d'atto delle deliberazioni dei Consiglieri da parte della Giunta e viceversa per la gestione dei servizi conferiti all'Unione, è attribuita nei compiti del Presidente del Consiglio tale raccordo che viene esercitata con la presenza dello stesso nelle sedute della Giunta.

Articolo 15

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.
3. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.
4. Ai Consiglieri possono essere affidati, dal Presidente dell'Unione e/o dal Consiglio dell'Unione, in quest'ultimo caso su proposta degli organismi di cui all'art. 10 comma 3, incarichi finalizzati per materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nel provvedimento d'incarico. In ogni caso all'incaricato non potrà essere riconosciuta remunerazione diversa da quella attribuita in ragione di mandato.

Articolo 16

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
2. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia e altre indilazionabili, sono presentate al Presidente del Consiglio.
3. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
6. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un

nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Articolo 17

Elezione del Presidente del Consiglio

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata dal Presidente temporaneo di cui all'art. 36, il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente del Consiglio tra i suoi consiglieri. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il consigliere più anziano di età.

Articolo 18

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, nel limite massimo stabilito dalla legge.
2. La carica di componente della Giunta dell'Unione è incompatibile con la carica di consigliere dell'Unione.
3. In caso di assenza o impedimento, per ogni singola partecipazione alla riunione della Giunta, Il Sindaco può delegare, per iscritto, esclusivamente il Vice Sindaco.

Articolo 19

Funzioni del Presidente dell'Unione

1. La Giunta comunica al Consiglio, con la Relazione Previsionale e Programmatica un documento contenente gli indirizzi generali dell'Ente per la gestione dei servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della Giunta.
3. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza generale legale dell'Ente in giudizio.

Articolo 20

Il Vice Presidente dell'Unione

1. La Giunta elegge il Vice Presidente dell'Unione fra i Sindaci dei Comuni aderenti e può revocarlo con il voto della maggioranza dei Sindaci componenti la Giunta prima della scadenza del mandato.
2. Il Vice Presidente dell'Unione dura in carica tre anni e può rinunciare al mandato prima della scadenza.
3. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
4. Decade automaticamente dalla carica di Vice Presidente con il cessare della carica di Sindaco del Comune di appartenenza.

Articolo 21

Funzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei Responsabili di Settore.

Articolo 22

Rapporti tra la Giunta dell'Unione e le Giunte Comunali

1. Gli Assessori dell'Unione curano il collegamento con le Giunte Comunali sulle materie trasferite all'Unione.
2. Gli Assessori dell'Unione possono avvalersi delle Conferenze degli Assessori comunali, composte dagli Assessori di ogni singolo Comune delegati per le materie trasferite all'Unione.
3. Le Conferenze svolgono attività propositive e consultive per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
4. Ogni Conferenza degli Assessori può essere convocata dal Presidente o dall'Assessore dell'Unione delegato per la specifica materia trasferita.

TITOLO III- ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 23

Principio di distinzione

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli Organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico- finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.

Articolo 24

Principi di amministrazione

1. L'attività dell'Unione è informata a criteri di rispondenza dei provvedimenti e comportamenti assunti nell'interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata e dell'utenza, per il conseguimento di ottimizzati *standard* erogativi, sia in termini di efficacia e speditezza dell'azione amministrativa che di efficienza ed economicità dell'attività medesima, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni assolute.
2. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle azioni intraprese ed il controllo permanente e dinamico dell'attività assolta, in funzione del perseguimento degli obiettivi di periodo e, in generale, delle finalità e degli scopi ad essa istituzionalmente attribuiti.

Articolo 25

Criteri di organizzazione

1. L'organizzazione dell'Unione, allo scopo specifico di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 24, è costantemente ispirata ai criteri di seguito elencati:
 - o a) funzionalità rispetto alla programmazione delle attività e alla determinazione degli obiettivi di periodo, anche attraverso la periodica verifica e la dinamica revisione dell'articolazione strutturale dell'Ente e dell'assegnazione delle risorse, da effettuarsi, ove necessario, anche in corso d'esercizio e, in ogni caso, contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
 - b) omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;
 - c) interfunzionalità degli Uffici;
 - d) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza;
 - f) responsabilizzazione e collaborazione del personale.
2. I profili organizzativi di cui al comma 1 costituiscono criteri generali di riferimento per la predisposizione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di competenza della Giunta, che disciplina altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi.

Articolo 26

Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato tecnico-amministrativo, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva e distribuito dinamicamente alle strutture dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
4. I Comuni possono trasferire proprio personale nella Dotazione Organica dell'Unione, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore, esclusivamente per i servizi conferiti all'Unione.
5. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
6. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti Organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi, ovvero, del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'Ufficio.

7. Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'ambito del rapporto di lavoro nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
8. I Segretari e i Direttori dell'Unione e dei Comuni aderenti all'Unione, ciascuno per quanto di sua competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli Enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti dal Vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

Articolo 27

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
2. I Comuni possono trasferire proprio personale nella Dotazione Organica dell'Unione, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore, esclusivamente per i servizi conferiti all'Unione.
3. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
4. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti Organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi, ovvero, del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'Ufficio.
5. Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'ambito del rapporto di lavoro nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
6. I Segretari e i Direttori dell'Unione e dei Comuni aderenti all'Unione, ciascuno per quanto di sua competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli Enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti dal Vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

Articolo 28

Il Segretario

1. Per lo svolgimento delle funzioni di Segretario, è istituita la conferenza permanente dei Segretari dei Comuni aderenti all'Unione, composta dai Segretari titolari dei Comuni membri dell'Unione.
2. Tra i Segretari è individuato un coordinatore che opererà di concerto con la Conferenza dei Segretari ed in stretto rapporto con il Presidente dell'Unione.
3. La Conferenza dei Segretari, il cui funzionamento deve essere disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Giunta, esercita in maniera collegiale tutte le attività e le competenze previste dalla Legge e dallo Statuto con esclusione della partecipazione alle sedute del Consiglio e della Giunta presenziate dal Segretario coordinatore o da altro componente della Conferenza dei Segretari.
4. Il compenso spettante, individuato con apposito decreto del Presidente, verrà ripartito tra i segretari facenti parte della Conferenza.
5. E' esclusa ogni forma di rimborso spese viaggi.

Articolo 29

Il Direttore Operativo

1. Il Presidente dell'Unione, può nominare un Direttore Operativo fra i dipendenti di categoria D in servizio nella Dotazione Organica dell'Unione, secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso, e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Operativo la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione.
2. Ai fini di cui al comma 1, al Direttore Operativo rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti e i Responsabili delle Strutture, ad eccezione del Segretario.
3. Il Direttore Operativo è revocato dal Presidente dell'Unione.

Articolo 30

Principi della partecipazione

1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio.
2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Articolo 31

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui ha la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.

TITOLO IV- FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 32

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. I Comuni aderenti versano all'Unione una quota di partecipazione pari a quella attualmente versata alla Comunità Montana Versante Ionico, determinata per abitanti e per territorio. Per ogni servizio conferito all'Unione, le Convenzioni stabiliranno il costo di partecipazione, sia per i Comuni aderenti all'Unione sia per quelli esclusivamente convenzionati per la gestione dei servizi.
3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.

Articolo 33

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il Bilancio di Previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale,
2. Il Bilancio dell'Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un Bilancio di Previsione Triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Articolo 34

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'Ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel Bilancio, sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Articolo 35

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria dell'Ente è affidato ai soggetti abilitati nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di tesoreria degli Enti Locali.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36

Il Presidente temporaneo

1. A garanzia della continuità amministrativa, fino all'elezione del Presidente e del Presidente del Consiglio, la carica è assunta dal Sindaco più anziano di età.

Articolo 37

Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri Regolamenti, l'Unione applica i Regolamenti in vigore presso la Comunità Montana Versante Ionico.

Articolo 38

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia dei regolamenti comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni regolamentari comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Articolo 39

Proposte di modifica dello Statuto

1. Lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli Comunali dei Comuni facenti parte della stessa in sede di prima applicazione e le successive modifiche sono approvate dal solo Consiglio dell'Unione.

Articolo 40

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.
2. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dell'Unione e dei Comuni partecipanti.

TRATTO DAL SITO ISTITUZIONALE DELL'UNIONE